



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 20/11/2017

OGGETTO: 2017LPSSMS06 - "Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo"
(CUP: E47H17000290004).
Autorizzazione subappalto di lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi)
rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) all'impresa Posa Porfidi 3000 Srl.

Onere: € 0 = IVA compresa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT**

Premesso che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 13.09.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo" (cod. STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004) per un importo complessivo di Euro 400.000,00, di cui Euro 305.500,00 per lavori, Euro 12.000,00 per oneri per la sicurezza ed Euro 82.500,00 per somme a disposizione;

con determinazione del Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture e Sport n. 1534 del 19.09.2017 è stata avviata la gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento dei predetti lavori da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

con medesimo provvedimento è stato dato atto che il contratto sarebbe stato stipulato nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo ai sensi dell'art. 54 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto il valore dell'accordo quadro corrisponderà a Euro 317.500,00 (IVA esclusa) e rappresenterà l'indicazione di un limite di spesa entro il quale potrà variamente attestarsi il valore effettivo delle prestazioni oggetto dell'accordo. L'Amministrazione potrà commissionare all'appaltatore nel periodo di durata dell'accordo, mediante singoli ordinativi, gli interventi oggetto del Capitolato fino alla decorrenza dell'importo massimo di contratto autorizzato dall'Amministrazione;

con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali n. 1766 del 18.10.2017 è stato approvato il verbale di gara relativo alla seduta del 04.10.2017 (prot. n. 130990) e l'appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa EDIL-LAVORI di Zago E. & C. S.n.c. (C.F./P.IVA: 00894480276 – cod. ASCOT: 8894), con sede in Via Annia n. 486 – 30022 Ceggia (VE), che ha offerto il ribasso del 12,511% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;

i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge in data 09.11.2017, come da verbale agli atti del Settore;

Considerato che con nota in data 14.11.2017, acquisita al prot. con n. 153565 del 15.11.2017, l'impresa EDIL-LAVORI S.n.c ha chiesto di poter subappaltare all'impresa Posa Porfidi 3000 Srl, con sede in Località Fratte n. 44 Centro Commerciale Ponte Regio – 38057 Pergine Valsugana (TN)(C.F./P.I.: 02215910221), lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi) rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 47.300,00;

Verificato che:

l'impresa EDIL-LAVORI S.n.c, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha espresso già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le lavorazioni di cui sopra;

l'appaltatore ha provveduto a trasmettere la documentazione relativa alla richiesta di subappalto, in particolare:

- contratto di subappalto stipulato tra la committente EDIL-LAVORI S.n.c e la contraente Posa Porfidi 3000 Srl;
- dichiarazione che i prezzi praticati per le prestazioni affidate in subappalto non sono superiori a quelli di aggiudicazione decurtati del ribasso del 20%, come previsto dall'art. 105, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione di non sussistenza di forma di collegamento e controllo nei confronti della ditta subappaltatrice ex art. 2359 cod. civ.;

- dichiarazione di non incorrere nelle cause che determinano l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e coordinamento dell'appalto;
- documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 90 e dell'Allegato XVII al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii.;

il subappaltatore è in possesso dei requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-finanziario ai sensi dell'art. 90 DPR 207/2010 e a tal fine ha allegato copia dell'attestazione SOA in corso di validità;

Precisato che:

ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato acquisito il DURC regolare del subappaltatore; inoltre sono stati richiesti il certificato del casellario giudiziale del rappresentante legale e del direttore tecnico e il certificato di regolarità fiscale dell'impresa;

il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio sopra indicate;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'appaltatore di opere pubbliche è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile assicurativi ed antinfortunistici;

l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere periodicamente a questa Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

Visti:

il D.Lgs n. 50/201, in particolare gli artt. 80 e 105, il D.Lgs n. 81/2008, il D.P.R. 207/2010, il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

la legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

la legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011);

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che ha portato alla presente determinazione;

Ritenuto di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa e che si intendono qui richiamate, l'impresa EDIL-LAVORI S.n.c., appaltatrice dei "Lavori di sistemazione della sede stradale di Piazza Duomo" (cod. STR: 2017LPSSMS06 – CUP: E47H17000290004), a subappaltare all'impresa Posa Porfidi 3000 Srl, con sede in Località Fratte n. 44 Centro Commerciale Ponte Regio – 38057 Pergine Valsugana (TN)(C.F./P.I.: 02215910221), lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi) rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) per un importo stimato di Euro 47.300,00;
2. di dare atto che il presente affidamento è subordinato all'esito positivo delle verifiche d'ufficio già richieste dagli uffici (certificati del casellario giudiziale e certificato di regolarità fiscale dell'impresa);

3. di precisare che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
4. di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori e al coordinatore per la sicurezza affinché provvedano per quanto di competenza, nonché all'impresa interessata dal presente provvedimento, ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii.;
5. di precisare che i pagamenti corrispondenti ai lavori realizzati in subappalto verranno corrisposti direttamente al subappaltatore ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Amministrazione.

C:\DaFirmare\determinaXXX.doc

AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA